




COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

MERCATO CONTADINO



Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n. 3510 del 20 Novembre 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007
Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 21 Marzo 2011
Modificato con delibera C.C. n. 12 del 29/02/2012



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Partecipazione
- Art. 3 - Gestione, direzione e organismo di controllo
- Art. 4 - Organizzazione e gestione
- Art. 5 - Presentazione delle domande
- Art. 6 – Modalità di partecipazione
- Art. 7 – Monitoraggio dei prezzi
- Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi
- Art. 9 - Calendario del mercato e orari
- Art. 10 - Utilizzo del mezzo
- Art. 11 - Modalità di recesso
- Art. 12 - Condizioni di partecipazione
- Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 15 - Attività collaterali
- Art. 16 – Obblighi e sanzioni

Allegato "A" - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO DI PORTO TORRES

Allegato "B" - PLANIMETRIA DELL'AREA DEL MERCATO CONTADINO

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Porto Torres ha istituito il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato "MERCATO CONTADINO".

L'istituzione del mercato contadino ha lo scopo di :

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- 5) favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire la conoscenza della cultura rurale e delle piccole produzioni tipiche del territorio;
- 8) avvicinare la produzione dei prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Il mercato contadino si svolge a Porto Torres in Largo Sabelli nella giornata di **Martedì** e con cadenza settimanale.

Art. 2 - Partecipazione

Possono partecipare al mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Sassari.

L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 3 – Gestione, direzione e organismo di controllo

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato contadino sono demandate ad una Commissione, nominata in sede di Consiglio Comunale.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato contadino;
- b) la validazione delle domande di partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) relazione con il soggetto Gestore del mercato.

La Commissione è composto da:

- 1) due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale;
- 2) un rappresentante del soggetto Gestore che gestisce il mercato;
- 3) n. 3 rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato;

I rappresentanti della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

La Commissione si riunisce almeno 4 volte all'anno, su invito del rappresentante del Comune, ed ogni qualvolta lo richiedano almeno 3 componenti.

Art. 4 - Organizzazione e gestione



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato contadino sono affidate ad un soggetto Gestore proposto dai partecipanti all'iniziativa ed individuato dalla Giunta Comunale tra le proposte pervenute.

Per la scelta del soggetto Gestore costituirà titolo preferenziale:

- a. essere espressione degli agricoltori partecipanti al mercato;
- b. avere maturato significative esperienze nella gestione di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale;
- c. possedere esperienze e requisiti documentabili come valutatore di sistemi di qualità, di rintracciabilità ed autocontrollo secondo le Norme CE 178/02 e 852/04 e le Norme UNI 22005/08.

Il soggetto Gestore sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato.

Il soggetto Gestore opererà in relazione e collaborazione con la Commissione ed avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente disciplinare con particolare riguardo a:

- a. garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
- b. predisporre la graduatoria delle aziende partecipanti;
- c. gestire il rapporto con gli operatori;
- d. controllare la qualità delle produzioni;
- e. controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari anche mediante utilizzo di apposita check-list e svolgimento di audit presso l'azienda ed il mercato, con rilascio di apposito rapporto di verifica con cadenza semestrale;
- f. registrare e controllare mensilmente i prezzi;
- g. promuovere il mercato contadino;
- h. organizzare annualmente almeno 5 iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Il soggetto Gestore si impegna a fornire agli uffici comunali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.

L'affidamento al soggetto Gestore potrà avere una durata di anni tre, eventualmente rinnovabile.

Art. 5 - Presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato contadino, dovranno presentare regolare domanda al Comune di Porto Torres. Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 15 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare e del regolamento per la disciplina del mercato agricolo approvato dal Comune di Porto Torres.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a. le generalità del richiedente e la dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 del succitato art.4;
- b. anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- c. la descrizione delle attività aziendali con l'indicazione delle coltivazioni e/o della tipologia di allevamento;



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- d. la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- e. i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- f. eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti nell'ultimo anno.

Le domande dovranno altresì essere corredate da:

- ✓ copia del fascicolo aziendale Siarl ;
- ✓ copia aggiornata della visura camerale dell'azienda;
- ✓ copia della attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
- ✓ copia della denuncia d'inizio attività produttiva ai sensi della vigente Legge Regionale e autorizzazioni sanitarie possedute;
- ✓ copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
- ✓ copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall'azienda o dai prodotti posti in vendita
- ✓ copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e/o di responsabilità prodotti .
- ✓ copia del documento d'identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate direttamente al Comune di Porto Torres, il quale provvederà a trasmetterle al soggetto Gestore. Il Gestore valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti dall'allegato "A" del presente disciplinare, redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo).

La graduatoria sarà presentata alla Commissione per la sua validazione e sarà resa pubblica entro il 30 novembre ed avrà validità per l'intero anno successivo.

Le aziende riceveranno comunicazione scritta di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del Comune.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del regolamento per la disciplina del mercato agricolo approvato dal Comune di Porto Torres.

La graduatoria verrà redatta secondo le modalità sopra indicate, entro i successivi 10 giorni.

La partecipazione al mercato contadino è subordinata al rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24, dalla **Legge n. 441 del 05 Agosto 1981** e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 e successive modificazioni.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a. i prodotti agricoli, ottenuti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire esclusivamente dall'azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della Provincia di Sassari.
- b. Le merci poste in vendita dovranno seguire la stagionalità del prodotto e non potranno provenire da impianti di serre o altri strumenti atti a prolungare il periodo di produzione.
- c. l'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto Gestore, in accordo con la Commissione.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- d. gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- e. l'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 Dicembre 2006, n.296, (si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento) dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da parte del soggetto Gestore. Ogni azienda dovrà trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese la lista dei prodotti posti in vendita con i relativi prezzi.

Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi

Il mercato contadino è costituito da un massimo di 19 posteggi.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 9 (nove). Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore. Nell'ambito dello spazio riservato al mercato contadino potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc).

Il Comune si riserva la facoltà valutare l'introduzione di sistemi incentivanti, quale l'esenzione dal pagamento della relativa TOSAP in deroga al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

La gestione di questi spazi è affidata al Gestore del mercato, il quale provvederà a predisporre la planimetria, indicante i posteggi e la loro dislocazione. Essa sarà consultabile, presso i competenti uffici comunali.

Art. 9 - Calendario del mercato e orari

Il mercato contadino è ubicato a Porto Torres in Largo Sabelli e si svolgerà con cadenza settimanale ogni martedì. Il mercato contadino osserverà il seguente orario:

- a) dalle ore 07.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Il mercato non avrà luogo in concomitanza di festività Civili e Religiose salvo eventuale deroga da concordare preventivamente in sede di Commissione.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Art. 10 - Utilizzo del mezzo

Gli espositori avranno cura di parcheggiare il proprio veicolo nelle zone limitrofe all'area del mercato.

Art. 11 - Modalità di recesso

L'assegnazione dei posteggi in base alla graduatoria prevista all'art. 5 del presente disciplinare ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
- 4) Altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato contadino dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 12 - Condizioni di partecipazione

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare e del regolamento per la disciplina del mercato agricolo approvato dal Comune di Porto Torres ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Ogni espositore dovrà versare anticipatamente una quota di partecipazione al soggetto gestore onnicomprensiva per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (tariffa rifiuti, fornitura energia elettrica, spese per la comunicazione, fornitura del materiale per l'uniformità dell'immagine del mercato, ecc...) e per le iniziative di carattere promozionale.

Il soggetto gestore si impegna a determinare annualmente i costi fissi di partecipazione dovuti ai servizi essenziali forniti.

I costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali saranno concordate dal soggetto Gestore direttamente con gli operatori.

Il soggetto Gestore avrà l'obbligo di garantire gli adempimenti relativi ai pagamenti di cui sopra ai soggetti competenti.

Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal Gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabiliti dal soggetto Gestore, sentita la Commissione.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico

Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione del mercato agricolo, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti.

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 15 - Attività collaterali

All'interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati agricoli autorizzati. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Le aziende partecipanti dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita.

Art. 16 – Obblighi e sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel regolamento per la disciplina del mercato agricolo e nel presente disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da **un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00**. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, nonché dall' eventuale Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL
MERCATO CONTADINO

Nell'organizzazione del mercato contadino si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

parametri	punteggio
Prodotti certificati di produzione biologica	10 punti
Azienda con sede e produzione nel territorio del Comune di Porto Torres	10 punti
Periodo di partecipazione al mercato	1 punto per ogni mese (massimo 12 punti)
Certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti in vendita	5 punti
Prodotti non presenti sul mercato	10 punti
Azienda singola o società semplice	10 punti
Azienda cooperativa	2 punti

In caso di parità del punteggio ottenuto, si ricorrerà alla seguente ulteriore tabella

Parametro	Punteggio
Precedenti esperienze documentabili fiscalmente di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta su area pubblica in Provincia di Sassari nell'ultimo anno	5 punti
Strutture in cui la trasformazione dei prodotti avviene in azienda	2 punti
Tipologia d'impresa: a) conduzione familiare b) imprenditoria femminile c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	a) 3 punti b) 4 punti c) 3 punti
Iscrizione all'Inps in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale	5 punti
Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni sulla vendita diretta e/o sulla sicurezza degli alimenti	5 punti

In caso di ulteriore parità di punteggio, avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo).

